SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1135)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1980

Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari eritrei, somali e libici

ONOREVOLI SENATORI. — L'Organizzazione delle Nazioni Unite, com'è noto, con proprie Risoluzioni del 15 dicembre 1950 e 29 gennaio 1952 riguardanti rispettivamente la Libia e l'Eritrea, ha deliberato l'obbligo per l'Italia di provvedere — in conformità con le disposizioni già vigenti in detti territori — al pagamento delle pensioni agli ex dipendenti civili e militari delle cessate amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.

Il Governo italiano, in virtù della legge all'uopo emanata n. 1117 del 2 novembre 1955 (successivamente estesa alla Somalia con il provvedimento legislativo n. 1053 del 22 ottobre 1957), ha concesso al personale civile dei territori già in diretta amministrazione italiana il trattamento di liquidazione e di gratificazione di fine servizio, mentre ha praticato al personale militare un trattamento pensionistico di lungo servizio e di invalidità, nonchè un trattamento di liquidazione *una tantum* per le infermità ascrivibili alla 4ª categoria. Tutti i trattamenti in questione sono stati calcolati, come disposto, in base alle paghe percepite dagli interessati nel 1941.

* * *

I ratei mensili delle pensioni agli ex militari, pur con la corresponsione di premi aggiuntivi nella misura di quindici volte dal 1941 e di venti volte dal 1° gennaio 1956, pur essendo stati raddoppiati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, ed ancora raddoppia-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ti con la legge 27 dicembre 1973, n. 934, risultano tuttora di entità quanto mai esigua, sia a causa dell'inflazione che ne ha eroso continuamente il potere d'acquisto, sia a causa del cambio della lira che ne ha quasi dimezzato l'importo, e precisamente:

per lungo servizio: da un minimo di lire 4.912 mensili (ascari-soldato semplice con 25 anni di servizio minimo) ad un massimo di lire 23.132 (jusbasci-maresciallo con 40 anni di servizio massimo);

per invalidità: da un minimo di lire 13.104 (ascari invalido di 3ª categoria) ad un massimo di lire 46.224 (jusbasci invalido di 1ª categoria).

La situazione sopra descritta non ha mancato di causare amara delusione negli interessati che da qualche anno, ma soprattutto negli ultimi due, hanno protestato con manifestazioni, anche esasperate, e con ripetute istanze inviate al Presidente della Repubblica, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa e ad altri, nonchè alle nostre rappresentanze nei Paesi di appartenenza, chiedendo una sostanziale rivalutazione delle pensioni concesse, ridotte ad ormai poca cosa.

Sulla base di tali considerazioni e dei criteri che hanno sempre ispirato l'azione italiana in materia (irreversibilità delle pensioni, che dalle circa 6.000 concesse in origine sono già scese a circa la metà; aumento generale del costo della vita; cambio sfavorevole della lira; adeguamenti delle pensioni di guerra ai cittadini italiani, eccetera), si è ritenuto doveroso, oltre che per ragioni umanitarie e d'equità, per motivi di ordine politico, nonchè di dignità e prestigio nazionale in quei territori, procedere ad una ulteriore rivalutazione dei ratei in questione.

A tale scopo, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede il raddoppio, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (che ha assorbito il soppresso capitolo 3031 del Ministero degli affari esteri dall'esercizio finanziario 1978), degli assegni in godimento alla data del 31 dicembre 1979 da parte degli ex militari dell'Eritrea, della Somalia e della Libia (il pagamento degli ultimi dei quali è stato sospeso, com'è noto, dal 1970).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, n. 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, e successivamente con la legge 27 dicembre 1973, numero 934, corrisposti a cura del reparto estero della Direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1979, si intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.